

DECRETO 17 GENNAIO 2013 DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IN ATTUAZIONE DELL'ART. 51 LEGGE 2009/99 E DI MODIFICA DEL DM 15 OTTOBRE 2010
(COMUNICAZIONE AL MINISTERO DEI PREZZI DEI CARBURANTI A FINI DI PUBBLICAZIONE)

Cosa prevedono già la norma legislativa ed il primo decreto ministeriale attuativo

L'articolo 51 della legge 99/2009, prevedendo l'obbligo di comunicazione dei prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione al Ministero dello sviluppo economico, ha attribuito al Ministro il compito di individuare i criteri e le modalità per la comunicazione dei prezzi da parte dei gestori e per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero. L'obiettivo principale è quello di migliorare l'informazione al consumatore e di contribuire allo sviluppo della concorrenza ed al contenimento dei prezzi, consentendo, con un onere di comunicazione sostenibile e graduale per i gestori dei punti vendita, scelte più consapevoli da parte dei consumatori basate anche su un più agevole confronto fra i prezzi praticati dai diversi impianti.

Con il primo decreto di attuazione, il DM 15 ottobre 2010, sono stati individuati i seguenti criteri generali:

a) **Cadenza dell'obbligo di comunicazione** per i gestori:

- La prima volta, al momento di prima applicazione dell'obbligo per lo specifico impianto (quindi, con la decorrenza fissata dal decreto o con l'avvio dell'attività per l'impianto)
- Successivamente, in ogni caso di variazione in aumento
- Comunque, con cadenza settimanale, anche in caso di assenza di variazioni di prezzo, entro l'ottavo giorno dall'ultima comunicazione

b) **Modalità di vendita**

- Se esistono contemporaneamente più forme di vendita, l'obbligo di comunicazione è prioritariamente riferito al prezzo di vendita self service.

Il DM 15 ottobre 2010, rinviando la graduale completa estensione dell'obbligo a successivi decreti ministeriali, ha a suo tempo previsto l'immediata applicazione dell'obbligo di comunicazione **solo agli impianti** situati sulle tratte **autostradali**, riferendo in tal caso l'obbligo a tutte le tipologie di carburanti.

Le principali novità del nuovo decreto ministeriale

Il nuovo decreto non modifica nulla rispetto alle modalità di adempimento dell'obbligo per i gestori e, a regime, nemmeno per le tipologie di carburanti e le modalità di vendita cui tale obbligo è riferito. **Stabilisce solo le decorrenze dell'estensione dell'obbligo di comunicazione** dando priorità, nella fase transitoria, ad elementi che possano promuovere carburanti eco-compatibili e modalità di rifornimento a minori costi.

Da quando scattano i nuovi obblighi ed a chi/cosa si applicano

L'estensione dell'obbligo di comunicazione decorre dalle seguenti date successive alla **pubblicazione del decreto sul sito internet del Ministero** dello sviluppo economico.

FASE I

Ampliamento ai distributori di carburanti della **rete stradale statale** secondo le seguenti decorrenze:

- dal **30°** giorno, per gli impianti che vendono solo **gpl o metano** o anche gpl o metano;
- dal **90°** giorno, per gli impianti che vendono **benzina o gasolio**, solo con modalità **self service** o anche con modalità self service, ma durante l'intero orario di apertura
- dal **120°** giorno, per i restanti impianti della rete stradale statale

FASE II

- dal **180°** giorno ampliamento a tutti i restanti distributori, **per tutta la rete stradale**, anche urbana, senza distinzioni di tipologie di carburanti e di forme di vendita